

MODIFICA DI STATUTO
DEL CIRCOLO ARCI "SANDRO CABASSI"

In data del 7 settembre 1997 è stato modificato lo Statuto del Circolo ARCI Sandro Cabassi.

L'Assemblea straordinaria del Circolo, costituito con scrittura privata del 15 febbraio 1973, dopo la lettura ha approvato a maggioranza il nuovo Statuto, che sostituisce il precedente in vigore dal 12 dicembre 1980.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO DEL CIRCOLO ARCI "SANDRO CABASSI"

Via Don Davide Albertario, 41 – 41012 CARPI (MO)

ART.1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall' art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Carpi, Via D.D.Albertario,41 una associazione non commerciale, operante nei settori culturale, ricreativo e sociale che assume la denominazione "Circolo ARCI S.Cabassi". Essa aderisce alle organizzazioni Federate ARCI (Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione il cui carattere assistenziale è stato riconosciuto con D.M. 2.8.1967) e relative strutture periferiche obbligandosi ad adottarne la relativa tessera nazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e chiedere l'iscrizione in particolari albi.

ART.2 – L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale ed opera per fini sociali, culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi di utilità generale.

ART.3 – L'associazione, con spirito altruistico, si propone di:

- a) Perseguire finalità di utilità sociale promuovendo attività che abbiano natura culturale, ricreativa ed aggregativa per il consolidamento della pacifica convivenza;
- b) Proporre e garantire i servizi di ricreazione, di utile impiego del tempo libero e impegno sociale con spirito mutualistico;
- c) Partecipare alla promozione, svolgimento e gestione di manifestazioni di natura sociale e di accrescimento culturale;
- d) Gestire, direttamente o a seguito di accordi con enti pubblici, i servizi di natura culturale, sociale e ricreativa;

e) Promuovere, se del caso, corsi e manifestazioni di coordinamento delle attività istituzionali.

ART.4 – L'associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

SOCI

ART.5 – Il numero di soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima. I soci hanno il diritto-dovere di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione. Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esprimere un solo voto.

ART.6 – I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti;
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali. I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto b) o per morosità o per danni morali e materiali arrecati direttamente al Circolo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART.7 – La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

Finchè dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso o esclusione.

ART.8 – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statutari. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione. Tuttavia, l'eventuale residuo attivo del bilancio, dovrà essere devoluto al fondo di riserva in una percentuale volta per volta decisa dall'Assemblea dei soci.

ART.9 – E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra soci.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART.10 – L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa approva il bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglieri. L'assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno

10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione. Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. e quando vi sia necessità.

ART.11 – L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. E' ammessa la rappresentanza per delega in caso di impedimento a partecipare all'assemblea. Ogni socio può rappresentare non più di un altro socio.

ART.12 – L’assemblea in forma straordinaria, richiesta, tra l’altro, per modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell’associazione, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti o rappresentati. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART.13 – L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall’assemblea stessa. Il Presidente dell’assemblea nomina il Segretario.

ART.14 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di trentuno membri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice presidente e nomina un Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza del Circolo. Esso ha l’obbligo di redigere per tempo il bilancio in forma analitica. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

ART.15 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vice presidente o ad un consigliere all’uopo delegato.

ART.16 – L’Assemblea può nominare un organo di controllo in qualità di Collegio Sindacale con compiti anche di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura. L’organo di controllo, definito Collegio Sindacale, si compone di tre membri eletti dall’Assemblea dei soci, i quali restano in carica per il periodo di un anno e sono rieleggibili. Nelle riunioni di Consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo ma solo a quello consultivo.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

ART.17 – In caso di scioglimento dell’associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall’assemblea

a fini generali di pubblica utilità ovvero a enti che comunque li perseguono.

ART.18 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.

Il Segretario



Il Presidente



IL DIRETTORE
(Michele Paparazzo)